

La figura giuridica del consumatore può coincidere con quella dell'avvocato

Autore: Redazione

In: Sentenze

Lilla Laperuta

Ad avviso della Corte di Cassazione

la figura del consumatore disciplinata dal D.Lgs. 206/2005 è una figura generica che può benissimo coincidere, con il professionista prestatore d'opera intellettuale.

In particolare

con ordinanza n. 5705/2014 si è affermato che la disciplina del consumatore si applica anche al professionista prestatore d'opera intellettuale di cui all'art. 2229 cod. civ., quale è l'avvocato, nel senso:

a) il cliente può, ricorrendone le condizioni, essere qualificato consumatore nel rapporto con il suo legale, ancorché tale rapporto sia indubbiamente caratterizzato dall'intuitu personae;

b) reciprocamente l'avvocato che concluda un contratto, potrà essere qualificato professionista o consumatore a seconda che quel contratto sia o meno funzionale all'esercizio della sua attività professionale.

<https://www.diritto.it/la-figura-giuridica-del-consumatore-puo-coincidere-con-quella-dell-avvocato/>